

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DEL RELATIVO CANONE

(approvato con del. C.C. nr. 3 del 24.01.2000)

(testo coordinato e aggiornato al 29.03.2007)

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.

Capo I - Principi generali.

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone nel Comune di Livigno, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dagli artt. 52 e 63 del Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446.
2. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Art. 2 - Definizione di suolo pubblico

1. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato, come individuato ai sensi dell'art. 2 - comma 7 - del D. Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285 (Nuovo Codice della Strada).

Art. 3 - Concessione di occupazione.

1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato. Le occupazioni occasionali di cui all'art. 12 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte dell'interessato, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 12. Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 4, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera inviata a mezzo fax o altri sistemi di posta elettronica, almeno due giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.
2. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e. della viabilità.

Art. 4 - Occupazioni di urgenza.

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni, riscuotendo direttamente gli eventuali diritti di sopralluogo. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo art. 29. Per quanto concerne le misure da adottare per la

circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

Art. 5 - Domanda di occupazione.

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda, redatta in carta legale, va consegnata o spedita all'ufficio comunale competente al rilascio della concessione.
2. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
 - c) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
 - d) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata e/o frequenza, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
 - e) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
 - f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.
3. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
5. Gli stampati per la compilazione della domanda saranno reperibili presso l'Ufficio Tributi.

La domanda dovrà essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

La domanda., predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:

- a. per le occupazioni permanenti: almeno 60 giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa .
- b. per le occupazioni temporanee : almeno 5 giorni consecutivi prima della data prevista per l'occupazione.

Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno, previa autorizzazione verbale dell'Ufficio di Polizia Municipale, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone tiene luogo al rilascio della concessione.

Art. 6 - Procedimento per il rilascio delle concessioni

1. Le domande sono assegnate al competente Ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione, o successivamente, mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7. della L. 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento (si prescinde da tale adempimento, data la ristrettezza dei tempi, per le istanze di occupazione temporanea).
2. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 30 giorni per le istanze di occupazione permanente ed in 10 giorni per le istanze di occupazione temporanea.

3. Ove la domanda risulti incompleta, il responsabile formula all'interessato, entro cinque giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione. L'integrazione deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione dell'istanza, entro dieci giorni dalla ricezione della raccomandata. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
4. La concessione sarà rilasciata previo parere favorevole del Responsabile della Polizia Municipale ed altresì dell'Ufficio Tecnico Comunale, qualora trattasi di occupazioni correlate all'effettuazione di lavori edili.
5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione contemporanea della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
6. In caso di denegato rilascio della concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Art. 7 - Rilascio dell'atto di concessione.

1. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate:
 - a. le generalità ed il domicilio del concessionario;
 - b. la durata dell'occupazione;
 - c. l'ubicazione e la superficie dello spazio di cui è consentita l'occupazione;
 - d. le condizioni alle quali è subordinata la concessione.
2. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ed entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta per quanto concerne le occupazioni temporanee.
3. Ogni atto di concessione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al cap. 2 del presente titolo, oltre a quelle previste dai Regolamenti di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.
4. La concessione può essere rilasciata nel rispetto delle seguenti condizioni :
 - a. a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art. 27 comma 5 del D.LGS. 30.04.1992, n. 285;
 - b. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Ufficio;
 - d. con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo;
 - e. con facoltà del Comune di richiedere un deposito cauzionale, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, qualora:
 - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie ;
 - dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.

Detto importo è insindacabilmente stabilito dal competente Ufficio in relazione alla tipologia dell'occupazione e sarà restituito al concessionario solo dopo aver verificato che non siano state commesse violazioni rispetto a quanto stabilito dal presente Regolamento e non sia stato arrecato alcun danno.

La cauzione non è fruttifera di interessi.

5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
6. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per il ripristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
7. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
8. Costituisce pregiudiziale e/o causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti di carattere tributario ed extratributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con la Civica Amministrazione.

Art. 8 - Durata dell'occupazione.

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente all'esistenza di manufatti o impianti;
- b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

2. Occupazioni ricorrenti:

Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

Capo II - Prescrizioni tecniche.

Art. 9 - Esecuzione di lavori e di opere.

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

Art. 10 - Occupazioni abusive.

1. Sono considerate occupazioni abusive:

- le occupazioni realizzate senza la concessione comunale;
- le occupazioni difformi dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;

- le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca della medesima.
2. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.37 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dall'articolo 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni redatta dagli organi della Polizia Municipale, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.
 3. Ai fini applicativi del canone, si considerano:
 - * occupazioni abusive permanenti quelle realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile;
 - * occupazioni abusive temporanee quelle che ne sono prive, con la presunzione di inizio dell'occupazione trenta giorni prima dell'accertamento dell'abuso.
 4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
 5. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.
 6. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui all'art. 37 del presente regolamento, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone, e salvo il diritto di regresso.

Art. 11 - Autorizzazione ai lavori.

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, la concessione di occupazione è sempre subordinata alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Art. 12 - Occupazioni occasionali.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore a 3 ore e ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. d) del presente regolamento, salvo che per le stesse sia data comunicazione al Comando della Polizia Municipale, come previsto dal precedente art. 2.
2. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata - a richiesta degli interessati - una concessione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità,

Art. 13 - Obblighi del concessionario.

1. Le concessioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione suolo pubblico o copia autentica degli stessi.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente Settore Strade, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Art 14 - Decadenza della concessione.

1. Sono cause di decadenza della concessione:
 - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
 - d) la mancata occupazione del suolo oggetto della concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
 - e) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario;
 - f) il mancato utilizzo dell'occupazione del suolo da parte del titolare della concessione.
2. La casistica suindicata s'intende applicabile alla fattispecie di natura commerciale, fatta salva in questo contesto, la prevalenza della normativa del regime autorizzatorio in capo al titolare della concessione.
3. La decadenza di cui al comma 1. non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone eventualmente versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

Art. 15 - Revoca della concessione.

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
2. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità..
3. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale - senza interessi - del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione.

Art. 16 - Rinnovo e disdetta della concessione.

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza, previa richiesta di rinnovo, con le stesse modalità previste all'art. 5, che dovrà essere prodotta almeno 60 giorni prima, con l'indicazione della durata del rinnovo.
2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'onere di presentare almeno 3 giorni prima della scadenza, domanda di proroga, con le stesse modalità previste all'art. 5, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.

3. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria la presentazione dell'istanza di rilascio di una nuova concessione.
4. In ogni modo non è possibile assentire più di due proroghe.
5. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.
6. La disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 1. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Art. 17 - Anagrafe delle concessioni

1. L'Ufficio Tributi provvede a registrare gli atti di concessione secondo l'ordine della data di presentazione della domanda al protocollo.

Capo III - Tipologie di occupazione.

Art. 18 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori ecc.

Art. 19 - Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette.

1. Per ottenere la concessione alle occupazioni realizzate a mezzo di tende parasole, faretti, vetrinette si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
2. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano, l'autorità competente può disporre la sostituzione delle strutture costituenti queste occupazioni ove non siano mantenute in buono stato.

Art. 20 - Occupazioni con griglie ed intercapedini.

1. Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 21 - Passi carrabili.

1. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D. LGS. 30.04.1992, n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. D.P.R. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610).

Art. 22 - Mestieri girovaghi ed artistici.

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza avere ottenuto la concessione di occupazione. Per tale fattispecie la superficie computabile è quella risultante dall'atto di concessione, con esclusione delle occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Art. 23 - Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie.

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a quindici (15) giorni sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune. Detta comunicazione va effettuata non meno di due giorni prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purché vengano corrisposti contestualmente gli importi della tassa e seguite le prescrizioni che verranno indicate dal Comando Polizia Municipale.
2. Le suddette disposizioni non si applicano ai banchetti per la vendita di biglietti delle lotterie che dovranno comunque essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali legate al nullaosta sotto il profilo del decoro e/o della viabilità.
3. È in facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 24 - Parcheggi di autovetture private.

1. L'occupazione delle aree scoperte destinate a parcheggi a pagamento s'intende a carattere permanente stante la continuativa disponibilità dell'area.
2. La disciplina prevista dal presente articolo si applica alle aree oggetto di concessione poliennale del Comune di Livigno a favore di privati concessionari e gestori del parcheggio, previo esperimento di pubblica gara, ovvero mediante trattativa privata.

Art. 25 - Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi).

1. Per quanto concerne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 26 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.
2. Installazione di tavolini, piante, esposizione di merci e manifestazioni varie.
 - a. Le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni in questione devono essere inoltrate almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, pena il rigetto della domanda.
 - b. L'occupazione di suolo pubblico con esposizione di merci alimentari al di fuori degli esercizi è vietata ai sensi delle vigenti norme regolamentari.

3. Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche.

Si applicano al commercio su aree pubbliche ed alle manifestazioni fieristiche le disposizioni di cui alla L. 28.03.1991, n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 04.06.1993.

Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed il commercio ambulante su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune contestualmente a quella per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

4. Commercio itinerante.

Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

5. Commercio in sede fissa.

Per la disciplina delle modalità di occupazione a mezzo di chioschi ed altre strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa si rinvia ai vigenti Regolamenti di Edilizia Comunale, Igiene, Mercati.

6. Spettacolo viaggiante.

Fatte salve le disposizioni di legge e regolamentari specifiche, la superficie computabile è quella risultante dall'atto di concessione, con esclusione delle occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

7. Mercati coperti. Si applicano nella fattispecie le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti.

8. Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico - artistico - monumentale e dell'arredo urbano.

9. È in facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

10. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito.

Art. 27 - Affissioni e pubblicità.

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

2. Per quel che concerne le concessioni all'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari si fa rinvio ai vigenti Regolamenti di Polizia Municipale e di applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 28 - Distributori di carburanti.

1. Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di carburanti, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di servizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

Art. 29 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei).

1. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestuale alla presentazione della domanda presso il Servizio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

Art. 30 - Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. *Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi sono assoggettate ad un canone determinato forfettariamente moltiplicando la misura unitaria di tariffa pari a £. 1.500 per utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di £. 1.000.000. Il suddetto canone sarà rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.*
2. *Ai fini della determinazione del canone, il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.*
3. È in facoltà del Comune di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate, e di effettuare controlli nel territorio comunale.
4. Il canone minimo di £. 1.000.000 è dovuto anche da quelle aziende che, pur non erogando alcun servizio nel Comune, attraversano il territorio con cavi o condutture.

Art. 31 - Norma di rinvio.

1. Per tutte le tipologie di cui al presente Capo III, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia.

TITOLO II – CANONE DI CONCESSIONE.

Capo I – Principi generali

Art. 32 – Istituzione del canone.

1. Il Comune di Livigno, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D. Lgs. 446/1997, assoggetta a far tempo dall'1.1.2000 l'occupazione, anche senza titolo, sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o da parte dell'occupante di fatto. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art. 1, comma 7, del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285.
2. Il canone di concessione di cui al presente titolo ha natura giuridica di entrata patrimoniale.
3. Con l'istituzione del canone si intende pertanto abolita, su tutto il territorio comunale, la Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al capo II del D. Lgs. 15 novembre 1993, nr. 507.

Art. 33 – Criteri di imposizione.

1. Le occupazioni di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.

2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse; per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione alle ore in base a tariffe giornaliere.
3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dall'Amministrazione Pubblica per la salvaguardia dell'area stessa.
4. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in n. 2 categorie, quali già determinate con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 19.05.1994, cui vanno riferite le singole strade. L'elenco della predetta classificazione è riportato in **allegato** quale parte integrante del presente regolamento.
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. Il canone è commisurato all'effettiva superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.
7. Il canone è aggiornato periodicamente con deliberazione da adottare contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446.
8. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
9. Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno ottanta centimetri (80 cm.) dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il canone.
10. Le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati (1000 mq.), per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del dieci per cento (10%).

Art. 34 - Versamento del canone.

1. Il versamento del canone, con puntuale indicazione della causale "VERSAMENTO CANONE (ANNUALE o TEMPORANEO) OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE - COSAP" va effettuato sul conto corrente postale intestato a " COMUNE DI LIVIGNO", tenendo conto dell'arrotondamento di cui al successivo punto 8 del presente articolo. È ammesso il versamento tramite istituto di credito che provvederà al bonifico dell'importo, con esatta indicazione della causale, a favore della Tesoreria Comunale o direttamente presso l'Ufficio Tributi del Comune.
2. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dalla ricettività di ogni eventuale richiesta del Comune. L'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno - ovvero in quattro rate trimestrali di eguale entità (aventi rispettiva scadenza al 31 gennaio - 30 aprile - 31 luglio e 31 ottobre), qualora il canone da pagare ecceda € 1.500,00.

(Testo così modificato dalla deliberazione C.C. nr. 24 del 29.03.2007)

3. ***In particolare per quanto concerne le occupazioni permanenti di cui all'art. 30 del presente regolamento, il canone è versato entro il 30 aprile di ciascun anno.***
4. A fronte delle nuove occupazioni il canone deve essere versato, contestualmente alla denuncia di occupazione da effettuarsi presso il competente ufficio comunale a cura del concessionario, entro trenta giorni dalla ricettività dell'avvenuto rilascio della concessione, ovvero, dall'effettiva occupazione di suolo pubblico, ad anno solare, compreso, per intero, l'anno di rilascio della concessione.
5. Il canone per le occupazioni temporanee va versato all'atto del rilascio della concessione, o comunque entro il termine dell'occupazione in unica soluzione per tutto il periodo dell'occupazione, con le

modalità previste al comma 1, ad eccezione dei venditori non titolari di concessione di posto fisso (spuntisti) che potranno provvedere con versamento diretto e contestuale rilascio di quietanza.

6. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio - per frazione di mese - pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base giornaliera.

(Testo così modificato dalla deliberazione C.C. nr. 24 del 29.03.2007)

7. Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena la reiscrizione del debito nella successiva annualità.

8. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione secondo le modalità ed i termini meglio visti al precedente comma 2. In questo caso si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.

9. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto pena decadenza entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base giornaliera. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.

(Testo così modificato dalla deliberazione C.C. nr. 24 del 29.03.2007)

10. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato all'unità euro.

(Testo così modificato dalla deliberazione C.C. nr. 24 del 29.03.2007)

Art. 35 - Riduzioni.

1. Il canone viene ridotto al 50% della tariffa base in caso di occupazioni promosse da chiunque e con il patrocinio di enti locali, purché riferite a manifestazioni ed iniziative di carattere culturale, sportivo e politico.
2. Il canone è altresì ridotto del 50% in caso di occupazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro.
3. La riduzione del 50% si applica altresì alle occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.
4. Un ulteriore 50% viene concesso alle occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni
5. In caso di occupazioni temporanee di durata uguale o superiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa - ridotta di un ulteriore 50% - viene riscossa mediante convenzione, con cui all'atto del rilascio della concessione all'occupazione il concessionario è tenuto a sottoscrivere un documento - quietanza a fronte del pagamento anticipato della somma dovuta per l'intero periodo di occupazione. Il suddetto pagamento, anche se effettuato a rate secondo le modalità rateali di cui al precedente art. 31, comma 1, non consente la restituzione, ovvero la sospensione del pagamento del canone nel caso in cui, per fatto imputabile al concessionario, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di concessione.
6. Si applica una riduzione del 50% a tutte le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche, ai pubblici esercizi, ai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, nonché agli spettacoli viaggianti.
7. Le occupazioni temporanee con attrazioni e spettacoli viaggianti godono di una ulteriore riduzione dell'80%. Inoltre, per tali utenze, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., e del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.
8. La tariffa per le occupazioni temporanee è modulata in fasce orarie con le seguenti riduzioni percentuali sulle tariffe base:
fino a 8 ore: 30% - da 8 a 12 ore: 10% - oltre le 12 e fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera.
9. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è ridotta all'80%.

10. Tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano autonomamente e cumulativamente, a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
11. La misura della tariffa, indipendentemente dalle riduzioni sopra esposte, non potrà comunque essere inferiore a L. 250 /mq-ml., qualunque sia la categoria di riferimento.

Art. 36 - Occupazioni non assoggettate al canone.

1. Non sono soggette al pagamento del canone, per la particolare tipologia o per motivi di pubblico interesse per la collettività, le seguenti tipologie di occupazione:
 - a. occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a ventiquattro ore;
 - b. commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita in base al vigente regolamento di Polizia Municipale;
 - c. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - d. occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a tre ore;
 - e. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - f. occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
 - g. tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art. 12;
 - h. esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
 - i. occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
 - j. occupazioni con griglie, lucernari e vetrocementi;
 - k. occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, con tende fisse o retrattili aggettanti sul suolo pubblico;
 - l. occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;
 - m. occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - n. occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - o. occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico, o di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
 - p. occupazioni effettuate da partiti politici, associazioni politiche e culturali, religiose, assistenziali, ricreative, sportive ed ogni altra associazione non avente fine di lucro, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati e la durata non sia superiore a ventiquattro ore;
 - q. occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda Lire 20.000.

- r. occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) di cui all'art.10 del D. Lgs. 04.12.1997, n. 460 regolarmente iscritte all'anagrafe unica istituita presso il Ministero delle Finanze, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - s. le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - t. le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - u. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - v. occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - w. occupazioni di aree cimiteriali;
 - x. le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono poste;
 - y. occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;
 - z. occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati - mercati coperti -impianti pubblicitari, etc.).
 - aa. occupazioni con passi carrabili, compresi quelli a raso e quelli di accesso ai distributori di carburanti ubicati su area privata.
 - bb. occupazioni effettuate da impianti a fune per trasporto merci e persone.
2. L'eventuale non assoggettamento al canone comporta comunque la necessità di sottostare alle procedure di cui all'art. 5 del presente regolamento e l'obbligo di munirsi della concessione.

Art. 37 - Sanzioni.

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento entro i termini previsti, l'Ufficio diffida l'interessato ad adempiere , assegnandogli un termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, provvede a pronunciare la decadenza della concessione. Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale.
2. *Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa di importo pari al doppio del canone di concessione, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285.*
3. *Alle occupazioni di suolo pubblico prive della necessaria concessione viene applicata una indennità pari al canone dovuto, maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.*

4. L'irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi non pregiudica eventuali azioni repressive in merito alla comminazione di sanzioni amministrative per ulteriori violazioni al presente regolamento, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 20 - commi 4 e 5 - del D.Lgs. 30.04.92, nr. 285.
5. Sono fatte sempre salve eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive in merito a rimozioni coattive, nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse.
6. In caso di perdurante morosità nel pagamento del canone, lo stesso verrà iscritto a ruolo coattivo, previa intimazione scritta al versamento, ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. 43/88, e formale messa in mora del debitore.

Art. 38 - Diritto di interpello.

1. Ogni cittadino può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione delle disposizioni applicative del canone di occupazione di suolo pubblico, di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.
2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.
3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Art. 39 - Contenzioso

1. Si rinvia, per quanto riguarda le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente Regolamento e quelle concernenti l'applicazione del canone di concessione, alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Capo II - Determinazioni delle tariffe del canone.

Art. 40 - Tariffe delle occupazioni permanenti.

DESCRIZIONE	U.M.	CAT. 1	CAT. 2	NOTE
Occupazioni con distributori di carburante (intera area di servizio)	Mq.	Euro 25,83	Euro 20,66	
Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico	Mq./ ml.	Euro 20,66	Euro 10,33	
Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo, soprassuolo	Mq./ ml.	Euro 10,33	Euro 5,17	
Occupazioni con piazzole manovra	Mq.	Euro 15,50	Euro 7,75	
Occupazioni realizzate per l'esercizio di attività commerciale in sede fissa	Mq.	Euro 25,83	Euro 20,66	
Tende fisse e retrattili	Mq.	=	=	Esenti - art. 36
Passi ed accessi carrabili	Mq.	=	=	Esenti - art. 36
Impianti a fune per trasporto merci e persone		=	=	Esenti - art. 36
Occupazioni realizzate - con condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto - da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio strumentale ai servizi medesimi	Nr.	Euro 0,78 ad utente con un minimo di Euro 516,46	Euro 0,78 ad utente con un minimo di Euro 516,46	

Art. 41 - Tariffe occupazioni temporanee.

DESCRIZIONE	U.M.	CAT. 1°	CAT. 2°	NOTE
Occupazioni temporanee di suolo pubblico	Mq. ml.	Euro 1,55	Euro 0,78	
Occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo pubblico	Mq. ml.	Euro 1,04	Euro 0,52	
Occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune	Mq.	Euro 1,04	Euro 0,52	
Occupazioni temporanee effettuate per mestieri girovaghi ed artistici, di durata superiore a quella prevista dall'art. 35 /h	Mq.	Euro 0,52	Euro 0,26	
Occupazioni temporanee di suolo pubblico per l'esercizio del commercio :				
a - Installazione di tavolini, piante, esposizione di merci e manifestazioni varie.	Mq.	Euro 2,59	Euro 1,55	Rid. 50% - art. 35/6
b - Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche.	Mq.	Euro 1,55	Euro 1,04	Rid. 50% - art.35/6 Rid. 50% (oltre 15 gg.) -art. 35/4 Rid. 50% (ricorrente) - art. 35/5
c - Commercio in sede fissa	Mq.	Euro 2,59	Euro 1,55	Rid. 50% - art.35/6
d - Spettacolo viaggiante	Mq.	Euro 2,07	Euro 1,55	Rid. 50% - art.35/6
Tende fisse e retrattili	=	=	=	Esenti - art. 36
Spettacoli viaggianti e circensi	Mq.	Euro 1,04	Euro 0,93	Rid. 50% - art. 35/6
Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili, scavi e reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) e simili	Mq.	Euro 1,04	Euro 0,52	Rid. 50% - art.35/3 Rid. 50% (oltre 15 gg.) - art. 35/4 Rid. 50% (ricorrente) - art. 35/5
Manifestazioni politiche, culturali, religiose e sportive	Mq.	=	=	Esenti - art. 36 (occupaz. max. 10mq/24h.)

Per le occupazioni temporanee che di fatto o di diritto si protraggono per un periodo superiore a quello autorizzato, si applica la tariffa di cui al presente articolo maggiorata del 20%.

Capo III - Prescrizioni finali.

Art. 42 - Norma di rinvio.

1. Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.

2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Art. 43 - Vigenza del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.
2. Gli uffici comunali competenti sono tenuti a darvi esecuzione ed a vigilare sulla sua applicazione.

Art. 44 - Disposizioni transitorie

1. In deroga a quanto stabilito dal precedente art. 41, il canone di concessione, dovuto per le occupazioni permanenti, che alla data del 1° gennaio 2000 risultavano realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato, fino al 31.12.2000, forfettariamente come da art. 63, comma 2 - lettera f) - del D. Lgs. nr. 446/97 , prendendo a base il numero degli utenti alla data medesima.
2. Le concessioni di spazi e aree pubbliche, rilasciate entro il 31.12.1999, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.
3. L'accertamento e la riscossione della TOSAP, i cui presupposti di imposizione si sono verificati anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, continuano ad essere effettuati, anche dopo il 1° gennaio 2000, con le stesse modalità e termini di cui alla vigente normativa in materia di tributi locali.

SOMMARIO

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.	1
Capo I - Principi generali.	1
Art. 1 - Oggetto del regolamento.	1
Art. 2 - Definizione di suolo pubblico	1
Art. 3 - Concessione di occupazione.	1
Art. 4 - Occupazioni di urgenza.	1
Art. 5 - Domanda di occupazione.	2
Art. 6 - Procedimento per il rilascio delle concessioni	2
Art. 7 - Rilascio dell'atto di concessione.	3
Art. 8 - Durata dell'occupazione.	4
Capo II - Prescrizioni tecniche.	4
Art. 9 - Esecuzione di lavori e di opere.	4
Art. 10 - Occupazioni abusive.	4
Art. 11 - Autorizzazione ai lavori.	5
Art. 12 - Occupazioni occasionali.	5
Art. 13 - Obblighi del concessionario.	5
Art. 14 - Decadenza della concessione.	6
Art. 15 - Revoca della concessione.	6
Art. 16 - Rinnovo e disdetta della concessione.	6
Art. 17 - Anagrafe delle concessioni	7
Capo III - Tipologie di occupazione.	7
Art. 18 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.	7
Art. 19 - Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette.	7
Art. 20 - Occupazioni con griglie ed intercapedini.	7
Art. 21 - Passi carrabili.	7
Art. 22 - Mestieri girovaghi ed artistici.	8
Art. 23 - Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie.	8
Art. 24 - Parcheggi di autovetture private.	8
Art. 25 - Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi).	8
Art. 26 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.	8
Art. 27 - Affissioni e pubblicità.	9
Art. 28 - Distributori di carburanti.	9
Art. 29 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei).	9
Art. 30 - Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi	10
Art. 31 - Norma di rinvio.	10
TITOLO II – CANONE DI CONCESSIONE.	10
Capo I – Principi generali	10
Art. 32 – Istituzione del canone.	10
Art. 33 – Criteri di imposizione.	10
Art. 34 - Versamento del canone.	11
Art. 35 - Riduzioni.	12
Art. 36 - Occupazioni non assoggettate al canone.	13
Art. 37 - Sanzioni.	14
Art. 38 - Diritto di interpello.	15
Art. 39 - Contenzioso	15
Capo II - Determinazioni delle tariffe del canone.	16
Art. 40 - Tariffe delle occupazioni permanenti.	16
Art. 41 - Tariffe occupazioni temporanee.	17
Capo III - Prescrizioni finali.	17
Art. 42 - Norma di rinvio.	17

Art. 43 - Vigenza del regolamento.
Art. 44 - Disposizioni transitorie

18
18